**MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DI GARANZIE DIRETTE**

**DA PARTE DEGLI ISTITUTI BANCARI**

**SULLA SEZIONE SPECIALE FRIULI VENEZIA GIULIA DEL FONDO CENTRALE DI GARANZIA**

*Marzo 2020*

Con l’Accordo del 22 dicembre 2017 tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell’economia e delle Finanze e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, è stata concordata, in attuazione dell’Azione 2.4. del Programma operativo regionale del Fondo europeo di sviluppo regionale - POR FESR 2014-2020, l’istituzione della Sezione speciale FVG presso il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

L’attivazione dell’intervento della Sezione speciale FVG consente:

1. l’aumento della copertura massima del Fondo centrale, rispetto alle misure previste dalle Disposizioni operative, fino all’80% dell’importo dell’operazione finanziaria, per la garanzia diretta, e fino all’80% dell’importo garantito dal confidi, nel caso di riassicurazione;
2. l’aumento della copertura massima del Fondo centrale sui portafogli di finanziamenti attraverso la sottoscrizione di una quota addizionale della *tranche junior* a carico del Fondo centrale e/o della sottoscrizione della *tranche mezzanine* dei portafogli stessi;
3. il pagamento delle commissioni *una tantum* eventualmente previste dal Fondo centrale sia per le singole operazioni sia per i portafogli di finanziamenti, ogni qual volta la Sezione speciale FVG intervenga a copertura delle operazioni finanziarie.

All’articolo 5 dell’Accordo è stabilito che:

*1. Gli interventi di garanzia della Sezione speciale FVG sono diretti a sostenere le operazioni finanziarie, riferite ai soggetti beneficiari, finalizzate al finanziamento di investimenti ovvero delle esigenze di capitale circolante del soggetto beneficiario connesse a un progetto di sviluppo aziendale.*

*2. Ai fini del rilascio della garanzia della Sezione speciale FVG, gli investimenti o i progetti di cui al comma 1, a fronte dei quali è concessa l’operazione finanziaria, devono essere riferiti alla sede principale del soggetto beneficiario, ovvero all’unità locale, ubicata nel territorio della Regione. A tal fine, con riferimento alle operazioni finanziarie inerenti fabbisogni di capitale circolante, in sede di richiesta della garanzia è acquisita apposita attestazione da parte del soggetto beneficiario in merito alla riferibilità dell’operazione finanziaria al territorio della Regione.*

Sono “soggetti beneficiari” ai sensi dell’Accordo le PMI e i professionisti aventi la sede principale e/o almeno un’unità locale ubicata nel territorio della Regione.

La dichiarazione del soggetto beneficiario in caso di operazioni inerenti a fabbisogni di capitale circolante è richiesta per rispettare la disciplina del POR FESR, che impone che le risorse del FESR siano utilizzate per agevolare attività economica che si svolge sul territorio del Friuli Venezia Giulia.

Per quanto attiene al “progetto di sviluppo aziendale”, lo stesso è da considerarsi sussistente, come specificato nella circolare 4/2018 di Mediocredito centrale, se le operazioni sono dirette al finanziamento dei seguenti ambiti:

1. fasi iniziali dell’attività dei soggetti beneficiari;
2. capitale connesso all’espansione dell’attività dei soggetti beneficiari;
3. capitale necessario al rafforzamento delle attività generali del soggetto beneficiario (rientrano in tale categoria sia il rafforzamento della capacità produttiva del soggetto beneficiario sia le attività dirette a stabilizzare, ovvero a difendere, la posizione di mercato del soggetto beneficiario);
4. nuovi progetti aziendali, quali, a titolo esemplificativo, la realizzazione di nuove strutture o di campagne di *marketing*;
5. attività di penetrazione in nuovi mercati, nel rispetto di quanto consentito dal regolamento *de minimis* e dal regolamento di esenzione;
6. attività dirette alla realizzazione di nuovi prodotti o servizi o all’ottenimento di nuovi brevetti.

Nel caso di operazioni finalizzate al finanziamento delle esigenze di capitale circolante, in particolare, rileva l’ambito di cui alla precedente lettera c). Proprio al fine di rispettare tale criterio di ammissibilità, dalle operazioni ammissibili sono state escluse quelle relative a consolidamenti di debiti.

Conseguentemente, nel caso di imprese operanti in Friuli Venezia Giulia, presso la sede legale o una o più unità operative, salvo il caso dei consolidamenti, è possibile utilizzare le risorse aggiuntive della Sezione speciale FVG con riferimento a tutte le operazioni ammissibili alla garanzia o alla controgaranzia del Fondo centrale. Non ha alcuna rilevanza la localizzazione dei fornitori destinatari dei pagamenti effettuati con l’operazione finanziaria garantita, essendo del tutto indifferente se gli stessi sono insediati in FVG oppure no.

La c.d. regionalizzazione del Fondo centrale di garanzia, entrata in vigore in Friuli Venezia Giulia ai sensi dell’articolo 18, lettera r), del decreto legislativo 112/1998, si riverbera anche sulla Sezione speciale FVG. Tuttavia, come noto, la regionalizzazione è solo parziale, interessando esclusivamente le operazioni finanziarie di importo compreso da euro 25.001 a euro 175.000. Pertanto, le banche conservano la possibilità di ottenere la garanzia diretta del Fondo centrale e, dunque, di usufruire dell’integrazione della Sezione speciale FVG, oltre che su tutte le operazioni di portafoglio di qualsiasi valore, anche sulle operazioni di valore inferiore a 25.001 euro e superiore a 175.000 euro.